

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

2^a (Giustizia)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2012

112^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

indi del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno De Stefano e per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(2781) D'ALIA ed altri. - Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche

(2854) OLIVA. - Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore per la Commissione affari costituzionali CECCANTI (PD) nota che il provvedimento giunge dalla Camera fortemente modificato rispetto alla precedente lettura del Senato: ai 10 articoli originari, peraltro modificati, se ne aggiungono ulteriori 17. L'articolo 1 è espanso, in particolare rispetto alle finalità dell'autorità nazionale anticorruzione e alle modalità con cui è strutturato il piano nazionale anticorruzione. È stato inserito un nuovo articolo 2, ai fini della copertura del funzionamento della Ci.V.I.T. L'articolo 3, oltre alle norme sulla trasparenza dell'attività amministrativa, introduce una delega molto dettagliata al Governo per il riordino della relativa disciplina. Il nuovo articolo 4 inserisce modifiche alla legge sul procedimento amministrativo in relazione agli obblighi dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, mentre l'articolo 5 interviene in relazione al provvedimento conclusivo del procedimento. L'articolo 6 inserisce norme relative alla trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali e l'articolo 7 inserisce una normativa relativa al conflitto di interesse. L'articolo 8 (già articolo 3) specifica il codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, mentre l'articolo 9 interviene in materia di motivazione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento. L'articolo 10 introduce una delega al Governo per gli illeciti e le sanzioni rispetto ai termini dei procedimenti e un'ulteriore delega è inserita con l'articolo 11 sulla non conferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali.

L'articolo 12 precisa le modalità di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, mentre l'articolo 13 dettaglia ulteriormente le attività di imprese esposte al rischio di infiltrazione mafiosa. Il nuovo articolo 14 modifica il codice dei contratti pubblici, mentre l'articolo 15 reca norme per la prevenzione della corruzione nei soggetti di diritto privato sottoposti al controllo dei relativi enti.

L'articolo 16 reca alcune modifiche al giudizio di responsabilità, mentre l'articolo 17 riguarda l'incandidabilità e i divieti a ricoprire cariche pubbliche. Il nuovo articolo 18 si riferisce ai collocamenti fuori ruolo di magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, mentre l'articolo 19 amplia la portata di alcune modifiche al codice penale. Il nuovo articolo 20 introduce modifiche al codice civile sulla corruzione tra privati, mentre l'articolo 21 interviene sulla responsabilità amministrativa.

I nuovi articoli 22 e 23 introducono varie modifiche al codice di procedura penale, mentre gli articoli 24 e 25 riguardano il testo unico degli enti locali. Il nuovo articolo 26 introduce una modifica alla legge sul giudicato penale relativo ai dipendenti pubblici, mentre l'articolo 27 ripropone la clausola di invarianza degli oneri.

Il relatore BALBONI (Pdl) riferisce sul disegno di legge n. 2156-B.

Nel merito il provvedimento, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1^a e 2^a, si compone di 27 articoli.

Appare opportuno procedere alla disamina delle sole disposizioni di competenza della Commissione giustizia, con particolare riguardo alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Si segnala in primo luogo l'articolo 18, il quale, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, così come gli avvocati e procuratori dello Stato) possano rimanere fuori ruolo per non più di cinque anni consecutivi e, nel corso della carriera, per un massimo di dieci anni. Tra i due incarichi devono, tuttavia, intercorrere almeno cinque anni. Si prevede, inoltre, che non si possa determinare pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza e che il magistrato fuori ruolo mantenga, nel nuovo incarico, esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità.

E' precisata la prevalenza della nuova disciplina su ogni normativa speciale nonché la sua applicazione agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 19, incisivamente modificato dalla Camera dei deputati, introduce numerose modifiche al codice penale.

Il minimo sanzionatorio della reclusione per peculato (articolo 314) è portato da tre a quattro anni (lettera c). E', poi, ridefinito (lettera d) il reato di concussione di cui all'articolo 317 che diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all'incaricato di pubblico servizio) e da cui è espunta la fattispecie per induzione; è previsto un aumento del minimo edittale, portato da quattro a sei anni di reclusione.

E' dettata dalla lettera f) una nuova formulazione dell'attuale reato di cui all'articolo 318 (Corruzione per un atto d'ufficio), ora rubricato "Corruzione per l'esercizio della funzione", sanzionato più severamente (la reclusione da uno a cinque anni, anziché da sei mesi a tre anni). Con la riformulazione dell'articolo 318 (cd. corruzione impropria) vengono ridelimitate le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all'articolo 319, che rimane ancorata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'indebita ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità di cui al nuovo articolo 318, che risulta adesso collegata all'esercizio delle funzioni e non al compimento di un atto dell'ufficio.

Risulta inoltre soppressa l'ipotesi più lieve per il pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto già compiuto. La disposizione si applica anche all'incaricato di pubblico servizio.

Le lettere g) e h) poi rispettivamente aumentano, all'articolo 319 (che continua, ai sensi della lettera l) ad applicarsi anche all'incaricato di pubblico servizio), la pena della reclusione prevista per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (da quattro a otto anni anziché da due a cinque anni) e prevedono all'articolo 319-ter, per la corruzione in atti giudiziari, la pena della reclusione da quattro a dieci anni (attualmente va da tre a otto anni).

Le lettere i) e q) introducono, poi, nel codice due nuovi delitti: l'"induzione indebita a dare o promettere utilità" (cd. concussione per induzione, nuovo articolo 319-quater) ed il "traffico di influenze illecite" (nuovo articolo 346-bis).

Per quanto concerne il reato di cui al nuovo articolo 319-quater la norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da tre a otto anni); il privato che dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il "traffico di influenze illecite" (nuovo articolo 346-bis) punisce con la reclusione da uno a tre anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altro vantaggio. Sono previste aggravanti e attenuanti speciali.

La lettera p) sanziona più severamente l'abuso d'ufficio (articolo 323), prevedendo la pena della reclusione da uno a quattro anni anziché da sei mesi a tre anni.

La lettera e) modifica l'articolo 317-bis prevedendo che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici consegua anche alla condanna per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari.

Ulteriori modifiche al codice penale dettate dall'articolo 19 hanno, soprattutto, natura di coordinamento rispetto alle novelle introdotte, con particolare riferimento ai nuovi reati aggiunti. Si tratta delle disposizioni sull'incapacità di contrattare con la p.a. a seguito di condanna (articolo 32-quater), sull'estinzione del rapporto di lavoro (articolo 32 *quinquies*), sulla fattispecie di istigazione alla corruzione (articolo 322), sull'applicabilità agli organi dell'UE (articolo 322-bis), sulla confisca (articolo 322-ter), sulla circostanza attenuante (articolo 323-bis).

L'articolo 20, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sostituisce all'attuale fattispecie di cui all'articolo 2635 del codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) quella di corruzione tra privati. Sono puniti con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, i sindaci e i liquidatori che, compiendo od omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionano nocimento alla società.

L'articolo 21, inserito dalla Camera dei deputati, coordina con le novelle introdotte nel codice penale la disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche di cui al Decreto legislativo n. 231 del 2001

In particolare, attraverso modifiche all'articolo 25 e all'articolo 25-ter, si prevede che la citata responsabilità consegue anche per i reati di concussione per induzione (ovvero l'induzione indebita a dare o promettere utilità) sanzionato con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché di corruzione tra privati (nella ipotesi aggravata in cui la società danneggiata sia una società quotata sui mercati regolamentati) sanzionato con la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

L'articolo 22, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, novella, poi, l'articolo 133 delle norme di attuazione del codice di procedura penale prevedendo che anche il decreto che dispone il giudizio per il nuovo reato di cui all'articolo 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) sia comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza. Attraverso una modifica all'articolo 308 del codice di procedura penale (Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare) si prevede che nel caso in cui si proceda per uno dei delitti di corruzione (previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale), le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione.

L'articolo 23, inserito dalla Camera dei deputati, aggiunge la condanna per il citato reato di induzione indebita a dare o promettere utilità tra quelle per cui si applica la confisca obbligatoria di beni, denaro o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza, confisca prevista dall'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito nella legge n. 356 del 1992).

Il presidente BERSELLI propone di rinviare ad altra seduta la discussione generale sul provvedimento in considerazione del fatto che il Ministro della giustizia per motivi istituzionali oggi non presente in seduta, ha fatto sapere di voler seguire direttamente l'iter d'esame del disegno di legge.

La senatrice DELLA MONICA (PD) chiede chiarimenti in ordine al reato di traffico di influenza e sulla punibilità del soggetto che effettua la dazione anche nel caso di millantato credito. Domanda poi se vi siano sanzioni volte a punire il pubblico dipendente che accetta doni o regali di varia natura. Pur comprendendo l'esigenza di rinviare la discussione generale per consentire al Ministro di seguire direttamente i lavori delle Commissioni riunite, insiste affinché si giunga rapidamente, prima dell'estate, all'approvazione del disegno di legge in titolo.

Con riguardo poi ai disegni di legge in materia di sicurezza ricorda che l'esame degli stessi si è interrotto circa un anno fa in seguito alla decisione di procedere alla costituzione di un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato destinato a disciplinare alcuni importanti istituti quali il reato di autoriciclaggio, il reato di scambio elettorale politico-mafioso ed il concorso esterno nel reato associativo. Tale comitato non si è però più riunito. Chiede pertanto che o si proceda alla tempestiva ripresa dei lavori di tale organo o si consenta la ripresa del dibattito dei vari provvedimenti afferenti ai singoli aspetti.

Il presidente BERSELLI fa presente che la Presidenza delle Commissioni riunite ha proceduto con evidente tempestività all'avvio dell'esame del disegno di legge licenziato dall'altro ramo del Parlamento circa una settimana fa. La richiesta di rinvio dell'inizio della discussione generale pertanto non può essere in alcun modo considerato un mero espediente dilatorio.

Il senatore SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) si associa alla richiesta della senatrice Della Monica esprimendo però, nel merito del disegno di legge, talune perplessità circa l'indubbia fragilità della disciplina da esso introdotta.

Il senatore LI GOTTI (IdV) nel riconoscere la solerzia con la quale le Commissioni riunite hanno avviato l'esame del disegno di legge n. 2156-B, rileva come tale provvedimento nel merito sia stato ampiamente manipolato dall'altro ramo del Parlamento. Per tale ragione ritiene necessario che su di esso si svolga un adeguato ed approfondito dibattito.

Il senatore DIVINA (LNP) rileva che il testo del disegno di legge n. 2156-B, approvato dalla Camera dei deputati, prevede la procedibilità d'ufficio per i reati di traffico d'influenza e di corruzione fra privati, fattispecie dalle quali in ipotesi potrebbero derivare anche vantaggi per un privato. Inoltre, la fattispecie penale del traffico d'influenza, a suo avviso, porrebbe nelle mani dei magistrati uno strumento eccessivo.

Conclude, sottolineando l'opportunità di svolgere una riflessione approfondita al fine di riconsiderare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea l'interesse della sua parte politica per l'approvazione del disegno di legge. Esso propone quale principale novità l'aumento della pena minima, in considerazione del fatto che troppo spesso la sanzione irrogata per reati di corruzione è temperata da molteplici circostanze attenuanti. L'esame deve procedere in tempi rapidi, tenendo conto dei rilievi sottolineati e fermo restando che la tutela giudiziaria deve servire a colpire comportamenti devianti, non a proteggere il normale svolgimento dei rapporti economici.

Il relatore CECCANTI (*PD*), rispondendo al quesito posto dalla senatrice Della Monica, ricorda che l'articolo 8, comma 3, del disegno di legge n. 2156-B delega il Governo a prevedere, per tutti i dipendenti pubblici, il divieto di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2347) DELLA MONICA ed altri. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e sulla nomina degli stessi negli organi di governo delle regioni ed enti locali

(2657) SANNA ed altri. - Disposizioni sull'elettorato passivo dei magistrati nelle elezioni e sulla nomina di magistrati negli organi di governo di regioni ed enti locali

(2662) CASSON ed altri. - Norme relative ai magistrati eletti al Parlamento italiano o europeo o aventi incarichi di governo

(2771) D'ALIA ed altri. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e sulla nomina degli stessi negli organi di governo delle regioni ed enti locali

(2780) QUAGLIARIELLO. - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati

(2790) RUTELLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità della funzione magistratuale con l'assunzione di cariche nelle assemblee elettive e negli organismi di governo nazionale e locale

(2802) D'ALIA e SERRA. - Disposizioni in materia di incompatibilità dei magistrati all'assunzione di cariche pubbliche elettive e di incarichi di governo

(2810) MARITATI e DELLA MONICA. - Disposizioni in materia di ineleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo

(3037) PALMA ed altri. - Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle sezioni amministrative

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali SARRO (*PdL*) sottolinea l'opportunità di predisporre, insieme all'altro relatore Casson, un testo unificato da presentare alle Commissioni riunite.

Il senatore CASSON (*PD*) concorda con la richiesta formulata dal correlatore Sarro.

Il presidente VIZZINI ricorda che, già nella seduta del 6 marzo, le Commissioni riunite avevano convenuto su tale opportunità.

Dopo una breve precisazione del senatore MARITATI (*PD*) sulle differenti discipline apportate dai disegni di legge in materia di ineleggibilità dei magistrati, il senatore BIANCO (*PD*) condivide l'orientamento su cui le Commissioni riunite hanno già convenuto e sollecita i relatori a presentare quanto prima la proposta di testo unificato, in modo che si possano valutare nel merito le diverse opzioni politiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (n. 483)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 4 e 5, e 2, commi 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Esame e rinvio)

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, intervenendo anche a nome del correlatore per la Commissione giustizia, presidente Berselli, ricorda che gli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 2010 hanno delegato il Governo ad

adottare un decreto legislativo recante il codice delle misure antimafia e delle misure di prevenzione, nonché un decreto legislativo per l'aggiornamento del regime della documentazione antimafia. Le due disposizioni di delega sono state attuate, per connessione di materia, con un unico decreto legislativo, il n. 159 del 2011.

L'articolo 1, comma 5 e l'articolo 2, comma 4, della legge delega prevedono l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati. Lo schema di decreto legislativo è emanato proprio in attuazione di quelle disposizioni e apporta alcune integrazioni alle norme del codice, per quanto concerne la disciplina della documentazione antimafia e alcuni specifici aspetti dell'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie relative ai beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata. In particolare, a differenza di quanto previsto dall'articolo 39 del testo vigente, la decisione se avvalersi o meno del patrocinio dell'avvocatura dello Stato nelle controversie relative ai beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, non è attribuita all'amministratore giudiziario ma all'Avvocato generale dello Stato, e ciò al fine di limitare l'esercizio del patrocinio ai casi di eccessiva necessità, con evidenti finalità di risparmio. E' il caso di ricordare che i beni confiscati sono invece gestiti dall'Agenzia nazionale, che è patrocinata comunque dall'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 85 del codice, completando il catalogo dei soggetti nei cui confronti vengono espletate le verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia. Viene definito espressamente il regime dei controlli nei confronti dei gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), al fine di superare possibili dubbi interpretativi, prevedendo un opportuno raccordo con il decreto legislativo n. 240 del 1991, che prevede l'applicabilità ai G.E.I.E. delle normative antimafia. Inoltre, si stabilisce che i controlli antimafia sono espletati anche nei confronti dei membri dei collegi sindacali di associazioni e società, dei componenti degli organi di vigilanza, nonché nei confronti delle imprese prive di sede principale o secondaria in Italia. Sono immesse nel codice anche le specifiche disposizioni riguardanti i controlli antimafia da svolgersi nei confronti delle società concessionarie di giochi pubblici.

L'articolo 3 riscrive i commi 1 e 2 dell'articolo 86 del codice, in modo più idoneo a definire il periodo di validità delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. La disciplina viene allineata con i principi della cosiddetta "decertificazione", sanciti dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011.

L'articolo 4 apporta modificazioni rilevanti in ordine alle modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. Viene precisato, in particolare, che il rilascio automatico della comunicazione antimafia può avvenire solo se il soggetto interessato è già stato censito nella banca dati. In caso contrario, il Prefetto provvede a effettuare i controlli secondo le modalità ordinarie. Vengono inoltre introdotte alcune modificazioni relative alle informazioni antimafia, con particolare riguardo alla disciplina dei controlli nei confronti delle imprese che non hanno sede legale in Italia. In proposito, sono valorizzate le possibilità conoscitive consentite dai collegamenti informativi attualmente esistenti. Inoltre, è integrato il novero delle fattispecie dalle quali il Prefetto può desumere l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, ricomprendendo anche le violazioni agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici. Si chiarisce poi che le informazioni antimafia interdittive vengono comunicate ai vari soggetti istituzionali interessati in qualsiasi caso, non solo nelle ipotesi oggi tassativamente indicate.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 92 del codice, concernente il procedimento di emissione delle informazioni antimafia. Tra l'altro, viene previsto che l'informazione sia rilasciata, previo esperimento degli accertamenti del Prefetto, quando il soggetto interessato non risulti censito nella banca dati.

L'articolo 6 modifica l'articolo 99 del codice, consentendo l'entrata in vigore immediata delle norme che riguardano la documentazione antimafia, prescindendo dall'attivazione della banca dati. In proposito, in questa fase transitoria, le prefetture applicano i collegamenti informatici con le altre banche dati esistenti, in virtù delle azioni sviluppate sulla base del D.P.R. n. 252 del 1998, con particolare riguardo all'accesso al CED Interforze e ai collegamenti attivati tra prefetture e Camere di commercio.

L'articolo 7 modifica il comma 2 dell'articolo 114 del codice antimafia nell'ambito della disciplina del libro III, del titolo II sull'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; in particolare, come già si è detto sopra, l'articolo 114 estende all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata la disposizione per cui le amministrazioni pubbliche si avvalgono del patrocinio e dell'assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 8 reca interventi di natura formale e di coordinamento. Riservandosi di predisporre una proposta di parere all'esito del dibattito, insieme all'altro relatore Berselli, anticipa un rilievo proprio

in riferimento all'articolo 8. Il comma 1, lettera c), apporta una modifica all'articolo 108, comma 8, del decreto legislativo n. 159 del 2011, inserendo il Corpo forestale dello Stato tra le componenti della Direzione investigativa antimafia, insieme alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza. In proposito, segnala un possibile eccesso di delega: infatti, lo schema di decreto legislativo è autorizzato a correggere i decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 1 e 2 della legge di delegazione. Appaiono esclusi, invece, interventi innovativi, volti a modificare la composizione e la competenza dei soggetti deputati al contrasto alla mafia. Oltretutto, la modifica non sembra attuabile, se si considera quanto previsto dai commi 4 e 10 dello stesso articolo 108, non interessati dall'intervento normativo: il comma 4 prevede l'assegnazione alla DIA del personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza sulla base di decreti ministeriali; il comma 10 dispone l'assegnazione del personale della DIA ai relativi reparti e divisioni attraverso un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Dunque, occorrerebbe in ogni caso coordinare l'intervento di cui all'articolo 8, con l'attuale quadro normativo, semmai limitando l'attività del Corpo forestale dello Stato alle specifiche funzioni di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, in relazione alla repressione dei traffici illeciti e agli smaltimenti illegali dei rifiuti da parte della criminalità organizzata. Inoltre, potrebbe essere opportuno limitare l'impegno di personale, attraverso un incremento contestuale della dotazione organica della DIA, al fine di evitare una diminuzione del numero di unità del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, da cui potrebbero derivare serie difficoltà nello svolgimento delle attività istituzionali.

L'articolo 9 anticipa l'entrata in vigore delle disposizioni sulla documentazione antimafia, novellando l'articolo 119 del codice antimafia. In particolare, mentre il comma 1 dell'articolo 119 del testo vigente rimanda l'entrata in vigore delle disposizioni sul libro II relative alla documentazione antimafia alla scadenza di 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo dei regolamenti attuativi della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, il comma 1 della novella prevede che l'entrata in vigore della riforma dopo due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo correttivo, cioè in effetti del provvedimento in esame. Il comma 2 poi reca modifiche all'articolo 120 del codice antimafia, abrogando numerose disposizioni incompatibili.

Infine l'articolo 10 esclude nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica dall'attuazione del decreto correttivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.